

DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2024
33/2024/R/EEL

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA, RELATIVE ALL'ANNO 2016 E 2017, PER LA SOCIETÀ ODOARDO ZECCA S.R.L.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1282^a riunione del 6 febbraio 2024

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
- l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto 73/07);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, 5/04 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 09 giugno 2006, 111/06 ed il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07) e il relativo Allegato A c.s.m.i;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, 316/07 (di seguito: deliberazione 316/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07) e il relativo Allegato A, contenente il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (di seguito: TIT 2008 - 2011);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);

- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2011, ARG/elt 62/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 62/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 ed i relativi Allegato A e B (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11)
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2012, 101/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 101/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel ed i relativi Allegato A, contenente il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (di seguito TIT 2016 - 2019) e l’Allegato B, contenente il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (di seguito: TIME), nonché la relazione tecnica (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 734/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 734/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione 21 luglio 2016, 428/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 428/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 454/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 454/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 237/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e l’Allegato A contenente il Testo Integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico (di seguito: TIPPI);
- la comunicazione dell’impresa elettrica minore Odoardo Zecca S.r.l. (di seguito: la società) all’Autorità del 31 agosto 2012 (prot. Autorità 26231; di seguito: comunicazione del 31 agosto 2012);
- la comunicazione dell’Autorità alle società del 9 maggio 2015 (prot. Autorità 12662; di seguito: comunicazione del 9 maggio 2015);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) all’Autorità del 19 aprile 2016 (prot. Autorità 11561; di seguito: comunicazione del 19 aprile 2016);
- la comunicazione dell’Autorità alle società del 17 novembre 2016 (prot. Autorità 33662; di seguito: comunicazione del 17 novembre 2016);
- la comunicazione della società all’Autorità del 9 dicembre 2016 (prot. Autorità 36509; di seguito: comunicazione del 9 dicembre 2016);
- la comunicazione di CSEA all’Autorità del 23 dicembre 2021 (prot. Autorità 48334; di seguito: comunicazione del 23 dicembre 2023);
- la comunicazione di CSEA all’Autorità del 22 novembre 2023 (prot. Autorità 77472; di seguito: comunicazione del 22 novembre 2023);
- la comunicazione della società all’Autorità dell’11 dicembre 2023 (prot. Autorità 74063; di seguito: comunicazione dell’11 dicembre 2023) e il relativo Allegato;

- la comunicazione dell’Autorità alla società del 20 dicembre 2023 (prot. Autorità 79835; di seguito: comunicazione del 20 dicembre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 22 marzo 2012, 101/2012/R/eel , l’Autorità ha previsto, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 93/11, un meccanismo incentivante, definito meccanismo di gradualità, per le imprese elettriche minori (di seguito: IEM) di cui all’articolo 7, della legge 10/91, finalizzato a ricondurre tali imprese - che abbiano cessato l’attività di produzione - nel regime ordinario di regolazione tariffaria vigente per la generalità delle imprese di distribuzione elettrica a fronte della rinuncia al diritto dell’integrazione tariffaria di cui alla predetta norma;
- con la medesima deliberazione, l’Autorità ha previsto, in aggiunta al suddetto meccanismo di gradualità, l’applicazione del regime di perequazione specifica aziendale (di seguito: PSA), disposto ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, a partire dal primo anno di rinuncia alle integrazioni tariffarie e la copertura dei costi relativi allo svolgimento dell’attività di produzione elettrica secondo le modalità previste dal regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali di produzione di cui alla deliberazione 111/06, per tutti gli anni di svolgimento della medesima attività;
- ai sensi dell’articolo 3 della deliberazione 101/2012/R/eel, l’applicazione del meccanismo di gradualità decorre dal primo anno successivo alla cessazione delle attività di produzione e prevede entro un certo numero di anni, il recupero dei costi fissi legati alla cessazione dell’attività di produzione calcolati come differenza tra:
 - i costi totali riconosciuti nell’ultimo anno di applicazione delle integrazioni tariffarie al netto dei costi variabili di produzione e di vendita dell’energia, dei costi di ammortamento dell’impianto di produzione e della quota dei costi indiretti attribuibile alla produzione e alla vendita;
 - e il ricavo ammesso dalle tariffe di distribuzione e misura, inclusi i meccanismi di perequazione generale e specifica aziendale, riferiti al primo anno successivo a quello di cessazione dell’attività di produzione;
- ai sensi dell’articolo 6 della deliberazione, le istruttorie per l’applicazione dei suddetti regimi e per il calcolo del meccanismo di gradualità sono condotte dalla CSEA che svolge un’istruttoria unica finalizzata alla:
 - applicazione del regime di PSA secondo le modalità di cui alla deliberazione 96/04, ai fini della copertura dei costi di distribuzione;
 - copertura dei costi di produzione secondo le modalità previste dal regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di produzione secondo le modalità di cui alla deliberazione 111/06;
 - quantificazione degli importi derivanti dal suddetto meccanismo di gradualità;

- ai sensi del medesimo articolo, CSEA eroga, fino alla conclusione dell'istruttoria, su base bimestrale, gli acconti determinati sulla base dell'ultima aliquota di integrazione tariffaria riconosciuta a titolo definitivo e, successivamente, gli importi spettanti alle imprese sulla base dell'applicazione del meccanismo e dei regimi previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel, compensandoli con gli acconti erogati a titolo di integrazione tariffaria;
- il meccanismo prevede, infine, che le IEM ammesse possano richiedere a CSEA la copertura delle eventuali maggiori imposte dovute in relazione agli importi di integrazione tariffaria riconosciuti a titolo definitivo in anni successivi a quelli di rinuncia alle integrazioni tariffarie.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 5/04, l'Autorità ha emanato le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 ed i relativi regimi di perequazione, tra i quali il regime di PSA disciplinato successivamente dalla deliberazione 96/04;
- con la deliberazione 316/07, l'Autorità ha emanato le disposizioni per l'aggiornamento, per gli anni 2005-2007, della PSA di cui alla deliberazione 96/04;
- con la deliberazione 348/07, l'Autorità ha emanato le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 ed i relativi regimi di perequazione ed ha dettato disposizioni per l'aggiornamento, per il medesimo periodo, del regime di PSA di cui alla deliberazione 96/04;
- con la deliberazione 156/07, l'Autorità ha emanato le disposizioni, a partire dal luglio 2007, per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 73/07 ed i relativi regimi di perequazione;
- con la deliberazione ARG/elt 199/11, l'Autorità ha emanato le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 ed i relativi regimi di perequazione. Con tale provvedimento, inoltre, l'Autorità ha stabilito che, a partire dal 2012, la PSA riconosciuta alle imprese ai sensi della deliberazione 96/04, aggiornata al 2011, diventi parte integrante dei costi operativi riconosciuti in maniera differenziata per ciascuna impresa distributrice, tenuto anche conto che per il periodo di regolazione 2012-2015 erano previste tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione ma non per il servizio di misura dell'energia elettrica;
- con la deliberazione 654/2015/R/eel, l'Autorità ha emanato le disposizioni per la regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo 2016-2023 e dei relativi regimi di perequazione; con la citata deliberazione, l'Autorità ha stabilito modalità differenziate, in base alla dimensione dell'impresa, per la fissazione della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura;

- con la deliberazione 237/2018/R/eel, che ha modificato la deliberazione 654/2015/R/eel, l’Autorità ha provveduto alla definizione del regime parametrico di riconoscimento dei costi per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura dell’energia elettrica ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo a partire dall’anno 2018;
- la deliberazione 237/2018/R/eel prevede altresì che, per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo:
 - ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione relative agli anni 2016 e 2017, si applichi ancora il regime individuale di cui al comma 8.2, lettera a), del TIT 2016 - 2019;
 - le tariffe di riferimento per il servizio di misura relative agli anni 2016 e 2017 siano pari alla tariffa MISc di cui all’articolo 37 del TIME, i cui valori sono riportati nella tabella 1 del medesimo TIME.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 62/11, l’Autorità ha determinato le aliquote di integrazione tariffaria ai sensi dell’articolo 7 della legge 10/91, per la società per gli anni fino al 2004;
- con comunicazione del 31 agosto 2012, la società ha presentato istanza all’Autorità per l’accesso al regime di PSA, con contestuale rinuncia a partire dal 1 gennaio 2015 del regime di integrazione tariffaria di cui alla legge 10/91, precisando, altresì, di aver cessato l’attività di produzione elettrica nel 2009;
- con la comunicazione del 9 maggio 2015, gli Uffici dell’Autorità hanno comunicato alla società i principi operativi per l’applicazione del meccanismo di gradualità, del regime di PSA e del regime di copertura dei costi di produzione delle unità essenziali previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel;
- con la comunicazione del 17 novembre 2016, gli Uffici dell’Autorità hanno trasmesso alla società le risultanze istruttorie relative all’applicazione per l’anno 2005 dei regimi di PSA e di copertura dei costi di produzione delle unità essenziali previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel, sulla base delle risultanze istruttorie di CSEA trasmesse con comunicazione del 19 aprile 2016;
- con la comunicazione del 9 dicembre 2016, la società ha preso atto delle risultanze istruttorie comunicate dagli Uffici dell’Autorità, confermando la propria disponibilità alla rimodulazione degli acconti versati da CSEA ai sensi della deliberazione 101/2012/R/eel, a titolo di integrazione tariffaria, commisurandoli ai costi dell’attività di distribuzione del 2005 evidenziati dalle risultanze istruttorie. Nella medesima comunicazione, inoltre, la società ha evidenziato la necessità, a partire dal 2016, contemporaneamente all’avvio del nuovo periodo di regolazione dei servizi di distribuzione e misura di cui alla deliberazione 654/2015/R/eel e a valle della conclusione dell’applicazione del meccanismo di gradualità e dei regimi di copertura dei costi previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel, di disporre di una tariffa di riferimento per il servizio di

distribuzione svolto, sulla base della quale poter determinare i ricavi tariffari di riferimento dell'esercizio;

- in esito alla conclusione di una prima fase istruttoria, con la deliberazione 454/2017/R/eel, l'Autorità, ha previsto l'ammissione, per l'anno 2005, della società, al regime di PSA, al regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali di produzione, nonché al meccanismo di gradualità, previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel; nella citata deliberazione, l'Autorità non ha indicato gli importi spettanti per l'applicazione dei suddetti regimi in attesa della conclusione delle attività istruttorie previste dalla deliberazione 101/2012/R/eel;
- sulla base della richiesta della società di vedersi riconosciuta, a partire dal 2016, una tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione e misura sulla base della quale poter determinare i ricavi tariffari di riferimento dell'esercizio, nella medesima deliberazione, l'Autorità ha approvato la tariffa di riferimento provvisoria per il servizio di distribuzione e misura per l'anno 2016, accogliendo la richiesta della società, più in dettaglio ipotizzando:
 - rispetto all'anno 2016 (primo anno per il quale è disponibile la quantificazione del capitale investito netto e dell'ammortamento riconosciuto in forma semplificata) un tasso di investimenti finalizzato a mantenere costante il valore del capitale investito netto e del flusso degli ammortamenti, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi;
 - che la quota parte dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi si sia evoluta applicando i tassi di *price-cap* in vigore nei periodi regolatori compresi tra il 2012 e il 2017;
- sulla base della tariffa di riferimento così determinata, la deliberazione ha dato mandato a CSEA di rideterminare, a far data dal 1 gennaio 2016, gli acconti spettanti alla società, ai sensi del comma 6.2 dell'Allegato A alla deliberazione 101/2012/R/eel, per il servizio di distribuzione, con imputazione degli importi versati ai conti di perequazione generale di cui all'articolo 54 del TIT 2016 - 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai fini di chiudere il procedimento *de quo*, consentendo la definitiva applicazione alla società del regime tariffario ordinario vigente per le imprese di distribuzione elettrica, l'attività istruttoria condotta da parte di CSEA e degli Uffici dell'Autorità è stata condotta al fine di determinare:
 - l'aggiornamento dell'importo della PSA, quantificato per il 2005, dal 2006 al 2011 sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione 316/07 per gli anni 2005, 2006 e 2007 e dal comma 42.5, del TIT 2008 - 2011 per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;
 - la copertura dei costi di produzione secondo le modalità previste dal regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di produzione secondo le modalità di cui alla deliberazione 111/06 per gli anni dal 2006 al 2009;

- la quantificazione degli importi derivanti dal suddetto meccanismo di gradualità, che prevede principalmente la copertura, per gli anni dal 2010 al 2015, dei costi fissi legati alla cessazione dell'attività di produzione;
- la determinazione in via definitiva della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione per gli anni dal 2012 al 2017, sulla base delle disposizioni dei corrispondenti periodi regolatori;
- a seguito di una serie di incontri tecnici tenuti tra la società, gli Uffici di CSEA e gli Uffici dell'Autorità è stata definita la metodologia applicativa dei sopra citati meccanismi, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di conclusione del procedimento in tempi certi e nel rispetto dei principi fissati dalla regolazione;
- con comunicazione del 23 dicembre 2021, la CSEA ha trasmesso all'Autorità la quantificazione degli importi spettanti alla società, ai sensi della deliberazione 101/2012/R/eel, a copertura dei costi di produzione per gli anni dal 2006 al 2009. La CSEA ha, infine, concluso l'attività istruttoria trasmettendo all'Autorità la comunicazione del 22 novembre 2023.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in data 11 dicembre 2023, la società ha presentato istanza all'Autorità, dando evidenza degli importi relativi all'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel secondo la metodologia applicativa concordata con gli Uffici di CSEA e dell'Autorità;
- nell'istanza, la società ha:
 - esplicitato i passaggi della soprarichiamata metodologia applicativa, definita nel corso dell'istruttoria, per la determinazione del costo di distribuzione per il periodo 2006-2015 e del meccanismo di gradualità;
 - richiesto che l'Autorità deliberi come definitive le tariffe di riferimento 2016 approvate in via provvisoria con deliberazione 454/2017/R/eel, definendo contestualmente e con gli stessi criteri, anche quelle del 2017;
 - richiesto il riconoscimento delle maggiori imposte connesse al meccanismo di gradualità, di cui all'articolo 6, comma 5 della deliberazione 101/2012/R/eel;
- il contenuto dell'istanza trasmessa dalla società è conforme alla metodologia concordata con gli Uffici di CSEA e dell'Autorità ed è stato positivamente verificato nel corso dell'istruttoria condotta da CSEA ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 101/2012/R/eel;
- con la comunicazione del 20 dicembre 2023, gli Uffici dell'Autorità hanno trasmesso alla società le risultanze istruttorie finali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, a seguito del quale la società non ha mosso obiezioni né richiesto l'audizione ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del predetto decreto.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere, sulla base degli esiti dell'istruttoria come sopra descritta, a:
 - riconoscere l'importo di PSA per il 2005 spettante, sulla base della comunicazione di CSEA del 19 aprile 2016;
 - aggiornare i valori di PSA, per gli anni dal 2006 al 2011, sulla base della metodologia concordata;
 - riconoscere gli importi spettanti per la reintegrazione dei costi di generazione dell'energia elettrica per gli anni dal 2006 al 2009, sulla base della comunicazione di CSEA del 15 novembre 2021;
 - riconoscere l'importo complessivo, per gli anni dal 2010 al 2015, relativo al meccanismo di gradualità previsto dalla deliberazione 101/2012/R/eel;
 - riconoscere le maggiori imposte connesse al riconoscimento del predetto meccanismo di gradualità, di cui al comma 6.5 della deliberazione 101/2012;
 - provvedere alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per gli anni dal 2012 al 2015;
 - prevedere che le tariffe per il servizio di distribuzione relativo all'anno 2016, approvate in via provvisoria con deliberazione 454/2017/R/eel, vengano confermate come tariffe definitive per il medesimo anno;
 - provvedere alla determinazione della tariffa di riferimento definitiva per l'anno 2017 per il servizio di distribuzione applicando la medesima metodologia utilizzata per la determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2016;
 - prevedere che le tariffe di riferimento per il servizio di misura per gli anni 2016 e 2017 siano fissate in via definitiva pari alla tariffa MISc di cui all'articolo 37 del TIME;
- che, ai sensi dell'articolo 7 deliberazione 101/2012/R/eel, gli oneri derivanti dall'applicazione del meccanismo di gradualità di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel trovino copertura nel "Conto per le integrazioni tariffarie" di cui all'articolo 17 del TIPPI e gli altri oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento trovino copertura nel "Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi" di cui all'articolo 16 del TIPPI

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dei commi 6.1 e 6.5 della deliberazione 101/2012/R/eel:
 - gli importi spettanti alla società a titolo di PSA per gli anni dal 2005 al 2011 come riportati nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento:

- gli importi spettanti alla società a titolo di integrazione dei costi di produzione per gli anni dal 2006 al 2009 come riportati nella *Tabella 2* allegata al presente provvedimento;
 - gli importi spettanti alla società a titolo di meccanismo di gradualità per gli anni dal 2010 al 2015 come riportati nella *Tabella 3* allegata al presente provvedimento;
 - gli importi spettanti alla società a titolo di maggiori imposte connesse al riconoscimento di tale meccanismo come riportati nella *Tabella 4* allegata al presente provvedimento;
2. di approvare i valori relativi alle tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione per gli anni dal 2012 al 2017 come riportati nella *Tabella 5* allegata al presente provvedimento;
 3. di prevedere che le tariffe di riferimento per il servizio di misura per gli anni 2016 e 2017 siano fissate in via definitiva pari alla tariffa MISc di cui all'articolo 37 del TIME, i cui valori sono riportati nella tabella 1 del medesimo TIME;
 4. di prevedere che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 101/2012/R/eel proceda a liquidare gli importi di perequazione così spettanti, nonché gli altri importi risultanti in base all'applicazione delle disposizioni della 101/2012/R/eel, compensandoli con gli importi erogati in acconto;
 5. prevedere che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali proceda all'erogazione dell'importo determinato al punto 4 entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere, per gli oneri di cui al punto 1, sul "Conto per le integrazioni tariffarie" di cui all'articolo 17 del TIPPI, per gli altri oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento, a valere sul "Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi" di cui all'articolo 16 del TIPPI;
 6. di trasmettere il presente provvedimento a Odoardo Zecca S.r.l e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 7. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle allegate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini